



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 25068/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della III Commissione
Consiliare Permanente

Al Presidente della V Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “ Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del pane”
Reg. Gen. n. 492

Ad iniziativa del consigliere Antonio Marciano

Depositata in data 16 dicembre 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l'esame
V Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei termini previsti dal Regolamento

Napoli, **17 DIC. 2013**

IL PRESIDENTE

elo



Consiglio Regionale della Campania

16/12/13
Alenach #

13 DICEMBRE 2013
PROT. GEN. 104

Alla c.a. degli uffici della segreteria generale
Sede

Oggetto: "Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del pane"

Si trasmette in allegato la proposta di legge "Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del pane", a firma del Consigliere Antonio Marciano

Il Consigliere
Antonio Marciano

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0025068/A

Del: 16/12/2013 09.29.56

Da CR A. SERASS

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 492

15/12/13
Alenach



Consiglio Regionale della Campania

NAPOLI 13.12.13

PROC. NUM. 107

PDL: "Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del pane"

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 492

On. Antonio Marciano



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

La filiera della panificazione in Campania attraversa una fase di trasformazione strutturale e di contesto, fortemente condizionata dallo storico fenomeno dell'abusivismo, dalle nuove liberalizzazioni introdotte dal Decreto Bersani e dalle normative comunitarie in tema di sicurezza alimentare.

Di qui la proposta di una iniziativa legislativa di settore più complessiva che persegue l'obiettivo comunitario di garantire ai consumatori prodotti sicuri e al contempo di qualità, evitando interventi che, nel tentativo di innalzare i livelli di sicurezza alimentare, compromettano la qualità dei prodotti.

Cardine dell'intervento proposto è la tracciabilità della filiera sostenuta da un'efficace azione diretta alla valutazione ed al monitoraggio dei rischi che possono derivare alla salute dei consumatori dalle materie prime, dalle prassi agricole, dalle lavorazioni degli alimenti e dalla loro commercializzazione, azione attuata mediante la promozione di contratti di filiera, di marchi e denominazioni, i quali attraverso i disciplinari di produzione, garantiscono al consumatore reali livelli di sicurezza alimentare e qualità del prodotto.

Al contempo, la tracciabilità del prodotto, rappresenta un importante meccanismo di promozione e valorizzazione delle *produzioni panarie* tipiche e tradizionali dell'intero territorio Regionale della Campania, in linea con le politiche di valorizzazione dei pani tradizionali attuate in Italia. Sono infatti più di 100 i pani tradizionali censiti dalle regioni ed inseriti nel Mipaaf (Ministeri delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) nell'albo dei prodotti agro-alimentari tradizionali, seguendo le aspettative dei consumatori che dimostrano di apprezzare sempre più le produzioni artigianali tipiche italiane (come testimonia l'incremento della domanda che nell'ultimo decennio è stato di oltre il 15%). In questo senso, l'iniziativa persegue l'obiettivo, strettamente collegato alle politiche Regionali, della promozione del territorio Campano attraverso la valorizzazione delle produzioni eno-gastronomiche di cui il pane rappresenta l'elemento base.

Infine, l'iniziativa legislativa assume prioritariamente il tema della lotta all'abusivismo, ai forni illegali.

Considerando infatti il contrasto all'abusivismo quale condizione indispensabile, la proposta di legge punta alla realizzazione di interventi di qualificazione delle imprese regolari e promozione delle loro produzioni, azioni di sensibilizzazione e di comunicazione nei confronti dei consumatori, unici protagonisti delle scelte di regolarità, igiene e qualità, il tutto sostenuto dal coordinamento regionale delle azioni di vigilanza, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali ed economico-sociali.



Consiglio Regionale della Campania

Art.1 **Definizioni**

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) **"Panificio"**: l'impresa di panificazione in regola con le disposizioni per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane di cui all'art. 4 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248 che effettua l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale del pane. L'impianto di panificazione, qualora finalizzato al ciclo completo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale, è provvisto di ambienti ed attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione e alla cottura nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. L'impianto di panificazione, qualora finalizzato alla sola produzione degli impasti da pane, è provvisto di ambienti ed attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, al confezionamento e alla conservazione dei prodotti intermedi di panificazione nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'impianto di cottura è provvisto di ambienti ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) **Responsabile di panificazione**: il titolare, il coadiuvante familiare, il socio o un dipendente lavoratore dell'impresa di panificazione che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane in tutte le relative fasi del processo, di cui all'art. 4 del decreto legge del 4 luglio 2006 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248;
- c) **Contratto di filiera**: l'insieme delle regole e operazioni relative alla coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione che concernono la filiera della panificazione, concordate tra le parti.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2 **Panificio**

- 1) L'utilizzo della denominazione *Panificio* è riservato esclusivamente all'impresa di panificazione che esercita l'intero ciclo di produzione del pane.
- 2) Il panificio di cui all'art.1 nomina un *responsabile di panificazione* per ogni impianto attivato le cui funzioni sono stabilite dall'art. 4.
- 3) L'attività di panificazione è svolta esclusivamente dai panifici:
 - a) che hanno presentato dichiarazione di inizio attività al Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.° 241 indicando il nominativo del responsabile di cui all'articolo 3;
 - b) che hanno conseguita l'autorizzazione/registrazione sanitaria dalla competente UOPC azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari, in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CEE 852/2004 e smi;
 - c) che hanno conseguito l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - d) che hanno conseguito il titolo abitativo edilizio;
 - e) che hanno conseguito il permesso di agibilità dei locali;
 - f) che presentano l'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione di cui all'articolo 3;
 - g) dove l'intero locale e quindi tutti gli ambienti di lavoro siano sottoposti a controlli da parte di laboratori qualificati e riconducibili agli albi regionali per effettuare campionamento ed analisi microbiologiche come stabilito dal metodo HACCP;
 - h) dove all'interno del locale sia stato studiato un/a buon/a metodo/procedura attuativa per la tracciabilità e rintracciabilità alimentare in ottemperanza al Reg. CEE 178/2002 ed alla legge regionale "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale" del 12/12/2013

La disposizione di cui al comma 3 si applica anche nei casi di trasferimento o trasformazione di panifici esistenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
Responsabile di panificazione

Il responsabile di panificazione garantisce all'interno dell'azienda il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime conformi alle normative vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.

John Mercurio



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4
Pane Fresco

- 1) In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248, la denominazione "Pane Fresco" è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:
 - a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;
 - b) prodotto secondo un processo produttivo continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;
 - c) ottenuto con cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso, tale da costituire interruzione del processo produttivo.
- 2) Nella produzione di pane fresco è ammesso l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione.
- 3) La Regione può adottare appositi interventi per l'attuazione di campagne di informazione presso i produttori, gli esercenti ed i consumatori, mirate alla diffusione ed alla conoscenza del "pane fresco".



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5
Vigilanza e controlli

- 1) La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata ai Comuni.
- 2) La Giunta Regionale definisce gli indirizzi operativi per il coordinamento dell'attività di vigilanza dei Comuni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
Norma finanziaria

La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari, a legislazione vigente, a carico del bilancio regionale.

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the official responsible for the document.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.